



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / Fasc. 8.312.1/2021 SS-PNRR

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
VA@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Società Tep Renewables (Barbona PV) S.r.l.
teparbonapv@legalmail.it

Oggetto: **[ID: 9318] BARBONA (PD), SANT'URBANO (PD), VESCOVANA (PD) (impianto e opere di connessione) - LUSIA (RO), ROVIGO (RO) (opere di connessione a SE):** nuovo impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 15,48 MWp – potenza in immissione (AC) 13.01 MW e delle relative opere di connessione alla RTN.
Procedimento ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 VIA
Proponente: Tep Renewables (Barbona PV) S.r.l.
Richiesta di integrazioni

E.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di
Belluno, Padova e Treviso
sabap-ve-met@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
sabap-vr@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della DG ABAP

Al Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e*
architettonico della DG ABAP

Alla Regione Veneto
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto
Giuridico e Contenzioso
[valutazioniambientalissupportoamministrativo@pec.region
e.veneto.it](mailto:valutazioniambientalissupportoamministrativo@pec.region
e.veneto.it)

Alla Provincia di Padova
protocollo@pec.provincia.padova.it

Al Comune di Barbona
comune.barbona.pd@pecveneto.it

Al Comune di Sant'Urbano
comune.santurbano.pd@legalmail.it

Al Comune di Vescovana
vescovana.pd@cert.ip-veneto.net



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC_ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO_ss-pnrr@cultura.gov.it

L'impianto fotovoltaico avrà una potenza di picco pari a circa **15,48 MWp**, valore facilmente ricavabile dal prodotto tra il numero totale dei moduli da utilizzare e la potenza nominale del singolo modulo: 25.792 moduli x 600W/modulo = 15,475 MWp. I moduli fotovoltaici saranno fissati sul terreno per mezzo di apposite strutture composte da profili di acciaio di varie sezioni, tagliati e perforati a misura, per le quali si prevede come tipologia di infissione il palo battuto in acciaio zincato a caldo. Tale sostegno prevede una struttura metallica solitamente in acciaio zincato fissato a terra su pali con dimensioni variabili.




Fig. 3 Particolare strutture di sostegno moduli.

La procedura di infissione è estremamente semplice ed immediata; necessita di macchinari (battipalo) facilmente trasportabili e manovrabili.

L'impianto di progetto sarà pertanto costituito da:

- Pannelli fotovoltaici connessi in serie per formare le stringhe poi connesse in parallelo;
- Inverter (gruppi di conversione) per trasformare l'energia elettrica da corrente continua prodotta da moduli fotovoltaici in corrente alternata atta ad essere inserita nella rete elettrica;
- Trasformatore per innalzare la bassa tensione alla media tensione;
- Quadri elettrici;
- Sistema di telecontrollo del monitoraggio, per il computo dell'energia prodotta e conferita alla rete;
- Sistema di video-sorveglianza;
- Cablaggi ed altri componenti minori.

La centrale di generazione fotovoltaica con potenza nominale in DC di 15,48 MWp sarà costituita dai seguenti elementi principali:

- N. 1 cabina di consegna MT posizionata in prossimità dell'accesso a Nord dell'impianto;
- N. 6 Inverter centralizzati aventi la funzione principale di convertire la DC in AC ed elevare il livello di tensione da bassa tensione (BT) a media tensione (MT);
- N. 25.792 moduli fotovoltaici raggruppati in stringhe installate su apposite strutture metalliche di sostegno tipo tracker (inseguitori) fondate su pali infissi nel terreno.

La centrale sarà completata da:

- tutte le infrastrutture tecniche necessarie alla conversione DC/AC della potenza generata dalla fonte solare e dalla sua consegna alla rete di distribuzione nazionale;
- opere accessorie, quali: impianti di illuminazione, videosorveglianza, monitoraggio, cancelli e recinzioni.

Opere accessorie


È prevista la realizzazione di una recinzione perimetrale a delimitazione dell'area di installazione dell'impianto. Sarà formata da rete metallica a pali fissati nel terreno con plinti.

Si prevede che la recinzione sia opportunamente sollevata da terra di c.ca 10 cm per non ostacolare il passaggio della microfauna, inoltre sono previste ulteriori aperture di 30 X 30 cm per il passaggio della fauna di taglia maggiore.

La recinzione sarà posizionata ad una distanza minima di 8 metri dai pannelli; esternamente ad essa sarà posizionata una fascia di mitigazione all'interno del sito catastale.

Ad integrazione della recinzione di nuova costruzione, è prevista l'installazione di cancelli carrabili per un agevole accesso alle diverse aree dell'impianto».





LEGENDA

ELEMENTI STATO DI FATTO

- AREA DISPONIBILITÀ CATASTALE
- VIABILITÀ ESISTENTE
- LINEA MEDIA TENSIONE
- CANALE

ELEMENTI STATO DI PROGETTO

- TRACKER (16X2 MODULI)
- ACCESSO AREA IMPIANTO
- VIABILITÀ PERIMETRALE INTERNA
- FASCIA DI MITIGAZIONE ESTERNA
- CAVIDOTTO INTERRATO
- RECINZIONE
- LOCALE TECNICO TIPOLOGIA A
- LOCALE TECNICO TIPOLOGIA B
- CABINA ELETTRICA POWER STATION
- UFFICIO, MAGAZZINO

FASCE DI RISPETTO

- FASCIA DI RISPETTO LINEA ELETTRICA MT ESISTENTE
- FASCIA DI RISPETTO DEPURATORE - 100 m
- D.Lgs 42/2004, art. 142 - CENTRI STORICI
- FASCIA DI RISPETTO FIUMI, TORRENTI, CORSI D'ACQUA E RELATIVE SPONDE (10m-R.D. n.1775/1933)
- FASCIA DI RISPETTO CIMITERO - 200 m

Fig. 4 Layout di progetto

Secondo quanto riportato dal Proponente, rispetto al **PTRC** (**PTRC** – Piano Territoriale Regionale, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020): «[...] Il territorio interessato dall'intervento ricade in un'area agricola identificata nella Tavola 01 "Uso del suolo terra" quale Agropolitana. La linea di connessione, costituita da cavidotto interrato su viabilità pubblica esistente, attraversa, oltre all'area agropolitana, anche aree ad elevata utilizzazione agricola. Rispetto alle disposizioni citate si evidenzia che l'intervento risulta coerente per entrambe le aree interessate, area agropolitana ed area ad elevata utilizzazione agricola. Il posizionamento dei pannelli fotovoltaici viene infatti eseguito in area classificata agropolitana, mentre dal momento che il cavidotto risulterà essere completamente interrato su viabilità pubblica esistente, si ritiene che lo stesso non abbia alcuna interferenza con gli obiettivi di tutela dell'area.

[...] La verifica della cartografia relativa alla biodiversità (fig.3.4) rivela che l'area non rientra nelle "aree nucleo", non vi sono "corridoi ecologici" né "grotte".



Fig. 5 Stralcio PTRC – Tavola 01-A "Uso del Suolo" del PTRC




Fig. 6 Stralcio PTRC – Tavola 02 "Biodiversità.



Nel Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto, «[...]L'area d'intervento ricade nell' ambito 33 "Bassa Pianura tra i Colli e l'Adige". Il Documento descrive il territorio dell'ambito 33 come "paesaggio agrario proprio delle bonifiche che borda gli insediamenti più importanti e i piccoli centri dove minore è la pressione insediativa. **Risulta di primaria importanza preservare la continuità fisico-spaziale caratterizzante i paesaggi di bonifica, l'integrità del territorio aperto e intervenire sul recupero delle valenze ambientali dei sistemi fluviali e delle zone umide**". [...] Nei pressi dell'area di progetto e' presente un manufatto classificato all'interno del Documento tra le "Ville Venete". Si tratta della Barchessa di villa Morosini, un edificio del XVII secolo, vincolato con decreto ai sensi della L.1089/1939 art. 2 e 3 e facente parte della lista composta da 4000 edifici storici (per lo più ville), censiti dall'Istituto regionale per le ville venete» (cfr. Relazione Paesaggistica, Elaborato 22-00062-IT-BARBONA_SA-R03_0-signed.pdf, pagg. 13-16).

Secondo le analisi riportate dal Proponente, rispetto al **PTCP della Provincia di Padova** (Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con Delibera di Giunta Regionale 4234/2009): «Sono state analizzate le tavole del PTCP, si è proceduto con l'approfondimento della "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – P1b".

La Tavola riporta la presenza di alcuni elementi quali:

- un cimitero: dal quale si richiede di mantenere un buffer di 200 metri;
- un depuratore;
- vincolo monumentale ai sensi del DLgs 42/2004.

L'area utile dell'impianto è esclusa da ogni tipo di vincolo ambientale.

La tavola 2b denominata **Carta delle Fragilità** individua un corso d'acqua limitrofo all'area di progetto. Tutto il territorio comunale ricade in "aree soggette a scolo meccanico" che non sono oggetto di particolari prescrizioni.

La tavola 3b denominata **Sistema Ambientale** individua un corridoio ecologico principale limitrofo all'area di progetto e un elemento del "patrimonio agroforestale e agricoltura specializzata" contrassegnato con il n. 18, ovvero "Vallicoltura" [...].

Il corridoio ecologico riguarda una zona esterna all'area utile di progetto. [...]


Nell'area di progetto è prevista la piantumazione di una coltura di tipo biologico, [...].

La tavola 4b **sistema infrastrutturale e insediativo** individua attorno all'area di progetto strade costituenti la viabilità principale, una pista ciclabile e la presenza di una Villa Veneta. Tutti gli elementi sono esterni all'area utile di progetto.

La tavola 5b **inserisce l'area di progetto all'interno di una vasta area, che coinvolge il territorio di più comuni, "progetto bonifiche e tenute storiche"** disciplinato dall'art. 23c delle NTA [...].

Le norme rimandano alla pianificazione comunale e sovracomunale per la tutela delle tenute storiche.

Secondo quanto asserito dal proponente la villa veneta presente nei pressi dell'area di progetto non è interessata dall'impianto in progetto e, sempre secondo il proponente, la fascia di mitigazione è stata studiata e posizionata in modo da nascondere la vista dell'impianto da tutti i punti di visuale dell'area di pertinenza del manufatto. Inoltre, dal momento che è stata lasciata un'ampia fascia di rispetto dal bene, nella stessa verrà lasciata una porzione del frutteto esistente, in modo da non alterare la percezione dell'intorno nelle immediate vicinanze delle aree di pertinenza del manufatto» (cfr. Relazione Paesaggistica, Elaborato 22-00062-IT-BARBONA_SA-R03_0-signed.pdf, pagg. 27-34).



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO ss-pnrr@cultura.gov.it




Fig. 7 Stralcio PTCP di Padova - Tavola P1b "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale"

Secondo quanto riportato dal Proponente rispetto al **P.A.T.I. Estense** (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dell'Estense, approvato dalla giunta provinciale con deliberazione n. 72 del 25.05.2013): «Benché il comune di Barbona sia dotato di PRG, lo strumento di pianificazione del territorio di riferimento è il P.A.T.I., anche in considerazione del fatto che, dopo l'approvazione di questo nuovo strumento strutturale di governo del territorio, lo strumento operativo per i comuni è diventato il Piano degli Interventi (P.I.). I PRG adottati in precedenza diventano P.I. solamente per le parti conformi al P.A.T.I. (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale).

Il PATI estense, per il terreno in oggetto quale riporta gli stessi elementi già evidenziati dal PTCP della Provincia di Padova, che, per brevità, si riportano di seguito:

- un cimitero: dal quale si richiede di mantenere un buffer di 200 metri;
- un depuratore: dal quale si richiede di mantenere una fascia di rispetto di 100 metri (titolo IV. NTA PATI Allegato I co 2);
- **vincolo monumentale ai sensi del DLgs 42/2004;**
- **centro storico.**




Fig. 8 Vincoli ex lege e beni culturali [Cfr. Relazione paesaggistica, pag. 11]

Il proponente riferisce che gli elementi individuati sono tutti esterni all'area utile di progetto, i pannelli fotovoltaici verranno posizionati al di fuori del perimetro del centro storico, tenendo conto delle fasce di rispetto del cimitero e del depuratore. Anche l'edificio monumentale, Barchessa di villa Morosini, un edificio del XVII secolo Catalogato tra le Ville Venete, è collocato esternamente all'Area di intervento e, come sostenuto dal proponente dallo stesso viene lasciata una fascia di rispetto. La fascia di



mitigazione perimetrale, costituita da alberature, oltre alla porzione di frutteto esistente che sarà mantenuta, contribuirà a nascondere efficacemente la vista dell'impianto dall'area di pertinenza dell'edificio stesso.

Il proponente riferisce Dal geoportale della Regione Veneto emerge che il sito viene identificato come frutteto. Al momento della redazione della presente relazione sul terreno insiste un pereto classificato come biologico. Come evidenziato nell'elaborato denominato 22-00062-IT-BARBONA_SA-R06 relazione pedoagronomica, nell'area è prevista una coltivazione di tipo biologico, in accordo con le linee guida del Mite e con l'art. 4 della L.R 17/2022.» (cfr. Relazione Paesaggistica, Elaborato 22-00062-IT-BARBONA_SA-R03_0-signed.pdf, pag. 37- 44).




Fig. 9 Stralcio PTCP di Padova - Tavola P1b "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale"




Fig. 10 Stralcio Geoportale Regione Veneto - C056 "Uso del suolo"

Il proponente riferisce che ai sensi di quanto previsto dalla **Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 31 gennaio 2013** "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti solari fotovoltaici con moduli ubicati a terra" il Proponente precisa che «Il sito di interesse nella Tavola 01-a - Uso del Suolo del PTRC ricade in area agropolitana; pertanto, non rientra tra le aree considerate non idonee per il fotovoltaico, tuttavia l'area è interessata da una coltivazione biologica, che costituisce un requisito di non idoneità. La più recente normativa regionale sulle aree non idonee, tuttavia, consente di superare la non idoneità mantenendo nell'area una coltivazione biologica, come si vedrà nella sezione dedicata.

Il proponente riferisce che, ai sensi di quanto previsto dalla **Legge Regionale n. 17 del 19.07.2022 "Norme per la realizzazione di moduli fotovoltaici con moduli ubicati a terra"**: «Dall'analisi del fascicolo aziendale dell'az. agricola che opera sul terreno, risulta che è presente una coltivazione biologica. Ai sensi della L.R n.17/22, questo tipo di uso del suolo risulta essere classificato



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it



tra le categorie di non idoneità, infatti, all'art. 3 "Individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti.", comma 1, lett. c) riporta: "1) aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO., produzioni tradizionali), limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da coltivazioni biologiche. L'indicatore di presuntiva non idoneità permane per i cinque anni successivi all'eventuale variazione colturale, previa annotazione nel fascicolo aziendale;".

Tuttavia, la stessa L.R. all'art. 4, co.3 così riporta:

3. Ai fini della realizzazione nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali di impianti fotovoltaici da parte di imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti o amministrazioni pubbliche, ai fini dell'autoconsumo realizzati in regime di comunità energetiche composte da soggetti pubblici o privati o da entrambi, non rilevano:

a) gli indicatori di presuntiva non idoneità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera C, numero 1, per i soli impianti di tipo agrovoltaiico, a condizione del mantenimento delle relative produzioni agroalimentari di qualità o coltivazioni biologiche:[...]

L'impianto in progetto è di tipo agrovoltaiico, con mantenimento della coltivazione biologica [colture seminatrici con demolizione del frutteto]» (cfr. Relazione Paesaggistica, Elaborato 22-00062-IT-BARBONA_SA-R03_0-signed.pdf, pagg. 22-27).

Secondo quanto riportato dal Proponente: «L'area di progetto si trova ai margini di un piccolissimo centro abitato costituito da abitazioni che si raccolgono attorno alla piazza principale, alla chiesa e all'edificio denominato Barchessa, catalogato tra le ville venete. Un lungo viale alberato, che collega la SP1 alla SP8d, conduce al centro del paese.

L'impianto agrovoltaiico si colloca ad ovest del viale sopra descritto, in territorio agricolo, caratterizzato dalla presenza di un ampio frutteto. Il territorio è completamente pianeggiante, caratterizzato dalla presenza di ampi campi coltivati a seminativo, senza rilievi importanti. Il corso dell'Adige a sud costituisce una barriera naturale. La vegetazione spontanea è scarsa, fatta eccezione per la vegetazione ripariale e le alberature che segnano spesso accesso ai poderi. Il valore naturalistico-ambientale dell'area è scarso a causa della semplificazione del paesaggio agrario dovuta a pratiche colturali di tipo intensivo. [...] L'impianto agrovoltaiico sarà scarsamente visibile dalla SP 8d, viabilità che costeggia a nord l'area di intervento, grazie alla presenza di alberature che sono rimaste come segno nel paesaggio a sottolineare la viabilità e i confini interponderali. Una ulteriore fascia di alberature sarà posta lungo tutto il perimetro dell'impianto, con lo scopo di mitigarne l'impatto dalle fasce di visuale. Analogamente l'impianto risulterà non visibile dalla SP1 a sud, a causa della presenza non solo delle alberature, ma soprattutto delle abitazioni e altri edifici che si frappongono tra la viabilità e l'area oggetto di intervento.» cfr. Relazione Paesaggistica, Elaborato 22-00062-IT-BARBONA_SA-R03_0-signed.pdf, pagg. 51- 55).

CONSIDERATA la situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento così come riportata dalla Soprintendenza ABAP per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso nel proprio parere di competenza sopra citato.

Il territorio del Comune di Barbona si sviluppa, col proprio abitato, a nord del fiume Adige. In particolare, il nucleo abitato del capoluogo si colloca in corrispondenza di un'ansa del corso d'acqua caratterizzato, in questo contesto, da un andamento sinuoso. L'ambito di intervento appare collocarsi esternamente alla tutela dell'art. 142 co. 1 lett. c), generata dal fiume.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), è stato approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.62 del 30 giugno 2020. Tale strumento non ha la valenza di piano paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004.

La Tavola 01 "Uso del suolo terra" identifica l'ambito di interesse "Area agropolitana" disciplinata dall'art. 9 delle NTA del piano che al suo interno individua, tra gli obiettivi, di "garantire l'esercizio non conflittuale delle attività agricole rispetto alla residenzialità e alle aree produttive industriali e artigianali". All'interno del "Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto", l'area d'intervento ricade nell'ambito 33 "Bassa Pianura tra i Colli e l'Adige". Si evidenzia, inoltre, un ambito naturalistico regionale caratterizzato da biodiversità medio alta in coerenza al corridoio ecologico principale determinato dal corso del fiume Adige.




Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con DGR n.4234 del 29.12.2009 (BUR n. 14 del 16.02.2010). Il piano vigente è riferibile alla Variante parziale all'art. 35 delle NT medesime, adottata con DCP n. 1 del 24/01/2013 ed approvata nel maggio 2013. In relazione all'elaborato "Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale" si individua la presenza di vincolo cimiteriale, depuratore, vincolo monumentale (più avanti precisato). Appare utile l'analisi anche degli elaborati "Sistema del Paesaggio" che attribuisce all'ambito in questione la qualifica di "Progetto bonifiche e tenute storiche" disciplinato dall'art. 23.C NTA (I Comuni, anche di concerto con i Consorzi di Bonifica, in sede di pianificazione intercomunale, con eventuali approfondimenti a livello locale, dettano specifiche norme finalizzate alla tutela delle sistemazioni agrarie nelle aree dove è ancora leggibile l'integrità di alcune tenute storiche o di interventi unitari e secolari di bonifica, con interventi di valorizzazione della complessità naturalistica, regolamentazione dei nuovi interventi insediativi, delle *pianificazione intercomunale, disciplinano tali aree ad elevato grado di tutela favorendo ogni intervento volto a mantenere l'integrità fisica ed ambientale del paesaggio e vietando, ove necessario per la tutela, la costruzione di nuovi edifici ed infrastrutture*).

Il P.A.T.I Estense ha raggiunto la fase dell'approvazione del Documento Preliminare da parte delle Giunte comunali e dalla Giunta provinciale e della sottoscrizione dell'Accordo di Pianificazione in data 23.01.2006.

Ad integrazione della Carta della Fragilità è stata individuata una cartografia aggiuntiva "Carta delle fragilità - Tutele" dalla cui analisi si evince che l'area in esame risulta essere ricompresa entro le **"Aree rappresentative dei paesaggi storici del Veneto"** art. 8.3.4.8 di cui si riportano i contenuti delle lett. b e c:

- b. *"Per tali aree deve essere attuata una rigorosa analisi storica a scala territoriale e presso i singoli manufatti con individuazione delle aree di pertinenza e gli edifici accessori tipici quali le barchesse, i rustici, l'aia, il pozzo, il forno da pane, gli accessi, le alberate, e tutto quanto afferente l'assetto storico. I P.I. dettano inoltre una specifica disciplina finalizzata alla tutela delle sistemazioni agrarie ove è ancora leggibile l'integrità delle tenute storiche o degli interventi secolari di bonifica".*
- c. *"Devono essere conservati gli apparati edilizi superstiti, le tecniche costruttive tradizionali e i segni connotativi del paesaggio circostante. Devono essere idoneamente definiti i siti e le caratteristiche costruttive dei nuovi interventi, coerenti ed in armonia con quelli storici e tipici. Sono consentite tutte le destinazioni d'uso compatibili preferibilmente volte verso una prospettiva di turismo sostenibile quali ad esempio l'accoglienza agrituristica, le attività del tempo libero e collegate al turismo culturale ed ambientale".*



Il Piano Regolatore Comunale del Comune di Barbona, in assenza dell'elaborazione del P.I. comunale e, ancora, dell'aggiornamento del Piano di Assetto del Territorio (PAT) individua l'ambito di intervento all'interno della zona *E agricola – sottozona E2 di primaria importanza produttiva* (art. 20 NTA). Si segnalano, altresì la zona di *rispetto cimiteriale* di cui all'art 27 delle NTA e la zona *F6-A di rispetto stradale* con disciplina all'art. 26 NTA.

Beni architettonici

Nel territorio comunale risultano assoggettati a tutela ai sensi della Parte II del D, Lgs. 42/2004 i seguenti immobili:

- Barchessa del sec. XVII – D.M. 05-12-1972 ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. 1089/1939;
- Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo – artt 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004 – tutela *ope legis*
- Monumento ai Caduti - artt 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004 – tutela *ope legis*

CONSIDERATI gli impatti verificati o potenziali e le valutazioni circa la qualità dell'intervento così come riportate dalla Soprintendenza ABAP per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso nel proprio parere endoprocedimentale sopra citato.

Beni paesaggistici

L'intervento interessa un'area complessiva di 32.01 ha (dei quali 27.06 occupati da infrastrutture), oltre alle opere di connessione interrata di collegamento alla RTN. L'ambito coinvolto ospita attualmente una produzione agroalimentare di qualità [...].

Il territorio di Barbona (capoluogo) si rapporta direttamente al corso del fiume Adige, attestandosi a nord dello stesso e sviluppandosi con un contenuto centro abitato nel quale emerge la presenza monumentale della barchessa “Morosini” (Barchessa del XVII sec, tutelata ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 per effetto del D.M in data 05-12-1972, L. 1089/1939, artt. 2 e 3), oltre che della chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo con il contiguo monumento civile ai Caduti. È proprio l'edificio Morosini che apre, a nord, verso l'area in esame attualmente coltivata a frutteto mentre, oltre la viabilità ovest che confina l'impianto, è presente l'edificazione più recente, molto rada che appare superata immediatamente dal territorio agricolo aperto. Lo stesso territorio è, certamente, quello che caratterizza gli ambiti a nord e ad est dell'area di intervento, laddove sorge anche il Cimitero comunale, generatore di un vincolo di inedificabilità cui consegue la distribuzione irregolare nel posizionamento dei pannelli a terra, determinata anche dalla presenza di fasce di rispetto dovute a elettrodotti.

La presenza della viabilità arginale sopraelevata lungo il corso dell'Adige costituisce una privilegiata linea di visuale orograficamente avvantaggiata che permette di traguardare ben oltre gli edifici che costituiscono il nucleo abitato storico di Barbona. Le visuali pianeggianti determinate a nord e est dalla viabilità provinciale consentono, attualmente, la lettura dell'edificato all'orizzonte grazie alla trasparenza conservata dalle piantumazioni agricole esistenti.

Va osservato che l'intervento in esame rappresenta una fase trasformativa straordinaria in relazione all'attuale assetto insediativo del piccolo nucleo abitato di Barbona con cui risulta direttamente rapportato nelle distanze e che supera in estensione adagiandosi lungo le linee di sviluppo esistenti, quella collocata immediatamente a nord dell'Adige, con sviluppo est-ovest e quella più recente che si incardina sul vertice occidentale con un limitato sviluppo verso nord, con un effetto di “sostituzione” delle gerarchie connaturate al territorio. Infine, nel prendere atto delle previsioni di mitigazione e compensazione descritte dalla documentazione progettuale, si rileva che l'azione mitigativa da sud appare affidata pressoché esclusivamente ad elementi preesistenti e non collegati all'intervento (alberature ad alto fusto, edifici monumentali..) mentre viene declinata sul perimetro est, sud ed ovest dalla previsione di piantumazione di un doppio filare di ulivi che non appare una scelta coerente rispetto ai tipici elementi di confinamento arboreo del paesaggio veneto né pienamente efficace verso gli obiettivi di inserimento paesaggistico delle trasformazioni previste.

Beni architettonici

la collocazione dell'impianto risulta interessare ambiti immediatamente adiacenti e contermini a quelli afferenti all'immobile “Barchessa del XVII sec” oggetto di tutela ai sensi della parte II del D. Lgs. per effetto del provvedimento in data 05-12-1972 emanato ai sensi della L. 1089/1939, artt. 2 e 3.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

Beni archeologici

La documentazione progettuale presentata dal Proponente e pubblicata sull'apposita piattaforma web all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9469/13901> risulta carente per quanto riguarda la documentazione relativa alla tutela archeologica preventiva, come previsto dalla Circolare n. 53 del 22/12/2022. Si chiede pertanto che la stessa sia integrata con la seguente documentazione:

Documento relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico in conformità con quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici".

CONSIDERATO quanto riferito dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza nella propria nota endoprocedimentale sopra citata in merito alla necessità di ricevere documentazione integrativa relativamente alla documentazione archeologica prevista dall'art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dalla Circolare n. 53 del 22.12.2022.

CONSIDERATO quanto riferito dal Servizio II della DG ABAP con nota sopra citata ossia «*Per quanto concerne gli aspetti inerenti alla tutela del patrimonio archeologico, di concerto con la SABAP VR e con la SABAP VE-MET, si rileva che tra gli elaborati di progetto non è presente la documentazione archeologica prevista dall'art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, al fine di poter valutare gli impatti significativi e negativi dell'impianto previsto sul patrimonio archeologico, si richiede di integrare il progetto con la suddetta documentazione archeologica, da redigere conformemente a quanto previsto dalle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50", approvate con D.P.C.M. 14/02/2022, nello specifico, secondo le indicazioni fornite al punto 4 e nella tabella 3 dell'Allegato 1, mediante compilazione dell'applicativo appositamente predisposto, costituito dal template GIS scaricabile, unitamente al relativo manuale di compilazione, dal sito web dell'Istituto Centrale per l'Archeologia. Al fine di pubblicare le risultanze della fase prodromica nel sito web del MASE si fa presente inoltre che tutti gli elaborati relativi alla documentazione dovranno essere trasmessi anche in formato pdf (estratto seguendo le indicazioni relative alla "stampa" contenute nel manuale di compilazione del template GIS, scaricabile dal sito web dell'Istituto Centrale per l'Archeologia). È opportuno che tra la documentazione in detto formato il Proponente allegghi anche una relazione archeologica testuale, nella quale sia descritta la metodologia della ricerca e ne sia proposta un'interpretazione degli esiti.*

Qualora la SABAP VR e/o la SABAP VE-MET, sulla base della documentazione archeologica trasmessa, ritenga di dover attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, c. 3 e c. 8 del D.Lgs. 50/2016, sarà necessario che il Proponente stesso si attivi al più presto al fine di perfezionare con quell'Ufficio l'accordo previsto dal c. 14 del citato art. 25, mirato a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione volte a definire le metodologie e le procedure necessarie per evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto. Sebbene il c. 2-sexies dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 – introdotto dall'art. 19, comma 2, lettera c) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 – svincoli l'adozione del parere e del provvedimento di VIA dalla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2015, n. 50 o dall'esecuzione di saggi archeologici preventivi prevista dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, corre l'obbligo di sottolineare che la lacuna conoscitiva derivante dalla mancata esecuzione delle indagini archeologiche nell'ambito della progettazione non consente di individuare preventivamente eventuali elementi ostativi alla localizzazione delle opere previste. Ne consegue, quindi, che il rinvenimento di resti archeologici nel corso delle indagini eventualmente prescritte potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – approfondimenti di indagini oltre che modifiche anche sostanziali del progetto – con conseguenti potenziali ritardi nei tempi e incrementi dei costi di progettazione e realizzazione delle opere – ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'opera, nel



rispetto di quanto previsto dall'art. 25, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e disciplinato dal punto 8.2 delle succitate Linee guida approvate con D.P.C.M. 14/02/2022».

Al fine di effettuare compiutamente le valutazioni di competenza, si ritiene necessario acquisire la seguente documentazione integrativa comprensiva di approfondimenti progettuali:

1. Si chiede di presentare documentazione idonea a descrivere e rappresentare la consistenza di tutte le opere, anche le opere di connessione ed elettriche (cavidotto e nuova SE 132/36 kV) e i loro impatti sul contesto paesaggistico attraversato e sui beni e aree tutelate ai sensi del Dlgs 42/2004 fornendo uno studio approfondito del paesaggio interferito direttamente e indirettamente dalle opere.
2. Si chiede di voler fornire documentazione idonea a caratterizzare il contesto paesaggistico in cui si inserisce l'intervento proposto, con individuazione e identificazione dei beni sottoposti a tutela in un'area indicativamente di 5 km da quella di impianto e, in particolare:
 - a. Planimetria che rappresenti la localizzazione dell'intervento rispetto alle aree e ai beni sottoposti a tutela;
 - b. Analisi dei beni e delle aree tutelate in un intorno significativo dell'area di intervento corredata da documentazione fotografica anche del contesto in cui si collocano e di planimetria di riferimento.
 - c. Fotosimulazioni realistiche con coni ottici di ripresa a breve, medio e lungo raggio che illustrino le relazioni di intervisibilità tra l'impianto proposto, i beni e le aree tutelate individuate in un intorno significativo dell'area di intervento e il contesto paesaggistico in cui si inserisce.
 - d. Fotosimulazioni realistiche da punti di ripresa posti in corrispondenza della strada che costeggia il rilievo arginale del Fiume Adige (SP 1), posta ad una quota superiore rispetto all'area di interesse e all'abitato di Barbona.
 - e. Analisi degli impatti anche indiretti rispetto ai beni e alle aree tutelate individuate e al contesto paesaggistico di riferimento, secondo le indicazioni riportate nei punti precedenti, ed esplicitazione delle soluzioni progettuali atte a minimizzarli.
3. Si chiede di voler trasmettere lo studio di intervisibilità di tutte le opere previste che il proponente vorrà elaborare in relazione al contesto territoriale e morfologico di riferimento del progetto.
4. Si chiede di voler fornire un'analisi degli effetti cumulativi anche visivi indotti da interventi collaterali a quello in esame già realizzati, programmati e autorizzati, ovvero in itinere in un'area buffer derivante dallo studio di intervisibilità che il proponente vorrà fornire (vedi punto precedente) o comunque indicativamente di almeno 5 km.
5. Specificare, anche con apposita rappresentazione cartografica, quale siano state la scelta e le alternative localizzative del progetto anche rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale in merito alle aree idonee (rif. art. 20 del D.L. 8 novembre 2021 n. 199 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili") e in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali in merito all'installazione delle FER.
6. Qualora, ai sensi di quanto determinato all'art. 20, comma 8, lett. c) quater del D.Lgs 199/2021 l'intervento ricada all'interno delle aree da ritenersi escluse da quelle idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, ossia del



perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda (come risulta essere questo il caso), oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo, si chiede che vengano studiati e approfonditi gli impatti dell'opera specificamente su tali beni. Dovrà pertanto essere effettuato uno studio storico e paesaggistico delle aree interessate e delle relazioni e interferenze dirette e indirette delle opere nel contesto indagato, anche a mezzo di foto-simulazioni che consentano di valutare eventuali rapporti di intervisibilità tra le opere in progetto e i beni culturali e paesaggistici individuati.

7. Approfondire le analisi di impatto delle opere con particolare riguardo:

- agli ambiti contermini e correlati alla presenza dell'immobile denominato "Barchessa del XVII sec" (D.M. 05-12-1972 ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. 1089/1939) della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo (artt 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004 – tutela *ope legis*), e del Monumento ai Caduti (artt 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004 – tutela *ope legis*) tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 (tenendo conto anche del buffer di 500 metri ai sensi dell'art. 20, c. 8 lett. c) quater del D.Lgs 199/2021) e alla presenza delle caratteristiche e dei punti panoramici in corrispondenza del bene tutelato dalla parte III del D.lgs 42/2004, lungo le sponde del fiume Adige e da strade e sentieri di collegamento e attraversamento.
- ai percorsi e gli elementi naturali presenti (capezzagne, siepi, scoline) afferenti alla sistemazione storica del territorio.
- alla mitigazione arborea, tenendo in considerazione le principali visuali degli assi di attraversamento e contermini alle aree interessate dal progetto e impiegando specie autoctone ed ecologicamente adatte al sito, tipiche degli elementi di confinamento del paesaggio agricolo. Dovranno essere impiegati esemplari arborei ed arbustivi a "pronto effetto" con messa a dimora irregolare finalizzata ad ottenere un esito di adeguata naturalità. Le mitigazioni sopra dette dovranno essere oggetto di idoneo piano di manutenzione e conservazione del verde a firma di professionista abilitato e l'efficacia e la permanenza delle piantumazioni dovranno essere adeguatamente garantite quali condizioni ineliminabili.

8. Sulla base delle analisi e approfondimenti sopra condotti si dovranno elaborare alternative localizzative e progettuali nel tentativo di dimostrare il superamento degli impatti significativi negativi sulle componenti culturali e paesaggistiche presenti in quest'area. Si dovrà tenere conto di tutti gli elementi costitutivi culturali e del paesaggio su cui tutte le opere andranno ad incidere.

9. Al fine di poter valutare gli impatti significativi e negativi dell'impianto sul patrimonio archeologico, di concerto con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso e con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, si richiede di integrare il progetto con la documentazione archeologica prevista dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici", in riferimento a tutte le opere da previste, da redigere conformemente a quanto previsto dalle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50", approvate con D.P.C.M. 14/02/2022, nello specifico, secondo le indicazioni fornite al punto 4 e nella tabella 3 dell'Allegato 1, mediante compilazione dell'applicativo appositamente predisposto, costituito dal template GIS scaricabile, unitamente al relativo manuale di compilazione, dal sito web dell'Istituto Centrale per l'Archeologia.

Al fine di pubblicare le risultanze della fase prodromica nel sito web del MASE si fa presente inoltre che tutti gli elaborati relativi alla documentazione dovranno essere trasmessi anche in formato pdf (estratto seguendo le indicazioni relative alla "stampa" contenute nel manuale di compilazione del template GIS, scaricabile dal sito



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

web dell'Istituto Centrale per l'Archeologia). È opportuno che tra la documentazione in detto formato il Proponente alleghi anche una relazione archeologica testuale, nella quale sia descritta la metodologia della ricerca e ne sia proposta un'interpretazione degli esiti.

Si rappresenta che la suddetta richiesta di documentazione integrativa e di modifiche progettuali è ritenuta necessaria da parte di questo Ministero ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D.lgs n.152/2006.

Si rimane in attesa della documentazione integrativa richiesta che il Proponente vorrà trasmettere anche al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (alla competente DG Valutazioni ambientali e alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC in indirizzo) per garantire il necessario coordinamento del procedimento ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 152/2006 e la prevista tempestiva pubblicazione da parte del MASE sul sito dedicato al procedimento.

Si chiede infine di voler corredare la documentazione integrativa da una breve relazione che evidenzi come siano state riscontrate le richieste di cui sopra.

Al fine di ottimizzare i tempi necessari per le rispettive valutazioni, la Società proponente, qualora lo ritenesse opportuno, potrà trasmettere quanto richiesto oltre che a questo Ufficio anche alle Soprintendenze ABAP territoriali in indirizzo (alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso sabap-ve-met@pec.cultura.gov.it e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza: sabap-vr@pec.cultura.gov.it).

Il Funzionario Arch. Enrica Gialanella
Responsabile della U.O.T.T. n. 8 – Servizio V - DG ABAP
Regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
tel. 06/6723.4726 – enrica.gialanella@cultura.gov.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V- DG ABAP
Arch. Rocco Rosario Tramutola

(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(Dott. Luigi LA ROCCA)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

(*) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022

